



STATUTO DEL CERVIM

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione e denominazione.

E' istituita un'associazione denominata CERVIM per l'attività di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana, intesa come caratterizzata da difficoltà strutturali permanenti come la forte pendenza o le condizioni orografiche difficili quali:

- coltivazioni di vigneti su pendenze del terreno maggiori del 30% e/o altitudine superiore ai 500 mt, ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano;
- sistemi viticoli su terrazze o gradoni.

L'attività del CERVIM è inoltre estesa alla viticoltura delle piccole isole caratterizzata da difficoltà strutturali (es salinità, impossibilità di meccanizzazione) e da effettivo e permanente carattere di isolamento ed inserita in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale.

Il Cervim ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 17 del 11/08/2004, dal presente statuto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dal regolamento.

Art. 2 Finalità e scopi

Il CERVIM persegue finalità di carattere internazionale e non ha scopo di lucro.

Il CERVIM persegue i seguenti scopi:

- a) salvaguardare, sostenere, valorizzare e promuovere la viticoltura montana;
- b) intrattenere rapporti con enti, pubblici e privati, che a qualunque titolo si occupano di protezione e di valorizzazione del settore vitivinicolo, anche attraverso la stipula di accordi e di convenzioni;
- c) promuovere iniziative tecniche, scientifiche, culturali e promozionali inerenti la viticoltura montana, compresa l'organizzazione di concorsi itineranti sui vini montani;
- d) favorire nelle zone a viticoltura montana la presenza dell'uomo, la conservazione dell'ambiente, la tutela del paesaggio e il mantenimento di un tessuto sociale e culturale costituente presupposto per l'attivazione di processi di sviluppo rurale;
- e) promuovere soluzioni volte alla protezione dei territori montani, alla riduzione dei costi di produzione e di trasformazione delle uve;
- f) valorizzare la qualità dei vini montani, sviluppando la ricerca, l'innovazione tecnologica e la divulgazione delle conoscenze acquisite;
- g) proporsi come organismo di coordinamento della viticoltura montana presso gli organi e le istituzioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- h) gestire, mediante partecipazioni con altri organismi pubblici o privati, iniziative promozionali anche di natura economico- commerciale, volte al perseguimento degli scopi associativi.

Il CERVIM intratterrà rapporti con tutti gli organismi nazionali ed internazionali operanti nei corrispondenti settori di attività e collaborerà con gli organismi creati per la protezione della vite, del vino, dei loro ambienti e affini.

Art. 3 Sede legale.

La sede legale del CERVIM è fissata in Quart (Ao) La detta sede legale è trasferibile all'interno del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta con delibera dell'Assemblea.



Art. 4 Durata.

La durata del CERVIM è illimitata.

TITOLO II Componenti del CERVIM

Art. 5 I Soci.

Possono far parte del CERVIM gli enti, gli organismi e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che per la loro attività di lavoro e di studio siano interessate al conseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

I soci sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:

1) categoria A): fanno parte della presente categoria le Regioni, le Province, gli Organismi interprofessionali a valenza regionale con superficie, in viticoltura montana, maggiore di 5.000 ha, Enti ed organismi similari di altri Stati;

2) categoria B): fanno parte della presente categoria i Comuni, le Comunità montane, gli Organismi interprofessionali a valenza regionale con superficie, in viticoltura montana, inferiore a 5.000 ha, Provincia di Regione già aderente, Organismi e/o soggetti per la valorizzazione e promozione della viti-vinicoltura a livello locale, enti strumentali a valenza regionale, Camera di Commercio o similari di altri Stati;

3) categoria C): fanno parte della presente categoria, i soci fondatori, le aziende vitivinicole singole e/o associate, gli istituti ed enti di ricerca o similari di altri Stati.

Per essere socio del CERVIM è necessario presentare un'apposita istanza al Consiglio di Amministrazione, specificando anche la categoria di appartenenza, la localizzazione e le caratteristiche, di cui all'art. 1, della viticoltura rappresentata.

Art. 6 Quote.

Tutti i soci del CERVIM sono tenuti al pagamento di una quota annua. L'importo di detta quota di adesione è fissata nella misura che segue:

- 1) per i soci appartenenti alla categoria A), € 10.500,00 ⁽¹⁾;
- 2) per i soci appartenenti alla categoria B) € 1.600,00;
- 3) per i soci appartenenti alla categoria C) € 100,00.

Gli importi sopra indicati possono essere variati con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

La quota annua di adesione della Valle D'Aosta si considera compresa nel contributo erogato in base ai dettami della legge regionale n. 17 del 11/08/2004.

⁽¹⁾ L'Assemblea dei Soci in data 26/04/2016, su proposta del CDA, ha deliberato il nuovo importo della quota dei soci di categoria A, pari a € 5.500,00.

Art. 7 Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio del CERVIM si perde:

- per estinzione, se ente o persona giuridica;
- per recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione a mezzo di dichiarazione resa per iscritto la quale ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea ove ricorrano atti o comportamenti che recano pregiudizio morale o materiale all'ente;
- per il mancato pagamento di due annualità consecutive della quota.



TITOLO III Gli organi del CERVIM

Art. 8 Organi.

Sono organi del CERVIM:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'Assemblea dei Soci

Art. 9 Composizione e Convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti al CERVIM i quali vi prendono parte a mezzo di un proprio rappresentante.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota di associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CERVIM.

Per ogni riunione, l'Assemblea nomina un Segretario che provvede a redigere i verbali delle adunanze che devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso scritto da comunicarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, che si potrà tenere anche in luogo diverso dalla sede legale.

Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi in videoconferenza.

Art. 10 Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea:

- a) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e procede alla loro nomina, salvo per gli amministratori nominati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi di legge;
- b) nomina i due componenti effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti così come disciplinato dall'art. 16;
- c) nomina il Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) approva il rendiconto annuale e la relazione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo ed il programma annuale di attività ;
- e) determina il compenso dei Presidenti e dei Membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 11 Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva e modifica lo Statuto ;
- b) delibera lo scioglimento dell' Associazione e nomina o sostituisce i liquidatori.

Art. 12 Quorum costitutivo e deliberativo.

Per la costituzione legale dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. La data della seconda convocazione deve essere fissata nello stesso avviso della prima convocazione e non deve essere successiva a 30 giorni dalla prima; l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza.



L'Assemblea straordinaria delibera:

- a maggioranza in proprio o mediante regolare delega scritta di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto;
- con la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Composizione, costituzione, durata in carica e rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici membri; alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Ministeri alle Politiche Agricole interessati, un rappresentante della Commissione Europea e dell'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei conti ed il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico o suo delegato ed il Direttore.

Il Presidente e due componenti sono nominati dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

I soci di categoria B e C hanno diritto di nominare un unico rappresentante comune nel CDA.

Il Consiglio nomina al suo interno un Vice-Presidente.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore del CERVIM. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione costituire un Comitato Esecutivo la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissione di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà a darne tempestiva notizia all'organo competente per la sua sostituzione: i Consiglieri così designati in sostituzione rimarranno in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno dei due terzi l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere integralmente rinnovato.

Art. 14 Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo per il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi del CERVIM, così come deliberato dall'Assemblea, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea.

Art. 15 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto Presidente del CERVIM e ne ha la firma e la rappresentanza legale.

E' compito del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e presiederne le sedute.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi in videoconferenza.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

In assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per predisporre il rendiconto e il bilancio di previsione nonché ogni volta che sia necessario su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.



Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 Composizione, costituzione, durata in carica e rinnovo

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente, e due supplenti.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere.

Il presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale.

I restanti componenti, effettivi e supplenti, sono nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei conti sono nominati per un triennio e possono essere rieletti.

La carica di Revisore dei conti è remunerativa: l'ammontare degli onorari è determinato dall'Assemblea.

Art. 17 Compiti del Collegio dei revisori dei conti.

I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, controllano l'amministrazione, vigilano sull'osservanza della Legge e del presente Statuto, esaminano il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti invia annualmente alla Giunta Regionale la relazione allegata al rendiconto, illustrante l'attività svolta.

Il Comitato Tecnico-Scientifico

Art. 18 Composizione e durata del Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da esperti nel settore della viticoltura montana nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico è variabile ed è determinato dall'Assemblea. Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti; il medesimo tuttavia decade con la cessazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato Tecnico-Scientifico contribuisce per la sua competenza e autorevolezza al perseguimento degli obiettivi prefissati all'art.2 del presente Statuto; collabora con il Consiglio di Amministrazione alla predisposizione del programma attività e predispone, al termine del mandato, una relazione sull'attività svolta.

Art. 20 Funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice-Presidente. Esso si riunisce su iniziativa del Presidente o Vice presidente o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni devono essere verbalizzate e trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore

Art. 21 Nomina e compiti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore con il compito di provvedere all'amministrazione dell'associazione operando secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è responsabile della corretta esecuzione del Programma di Attività e della gestione del personale del CERVIM.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Assemblea.



TITOLO IV

Patrimonio ed estinzione del CERVIM

Art. 22 Proventi del CERVIM.

Le entrate del CERVIM sono costituite - oltre che dai proventi di cui all'art. 11 L.R. Valle d'Aosta n. 17 del 11/08/2004 anche da:

- proventi per eventuali attività commerciali, che dovranno essere marginali e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi, di cui all'art. 2.
- proventi per prestazioni di servizi vari resi ai soci od a terzi;
- interessi sui capitali in possesso del CERVIM;
- proventi derivanti dalla locazione di immobili di cui il CERVIM fosse eventualmente proprietario;
- contributi volontari, lasciti e donazioni;
- ogni altra risorsa non contraria alle leggi vigenti.

Art. 23 Estinzione e scioglimento.

Il CERVIM si estingue oltre per le cause previste dalla legge:

- qualora vengano meno, per una qualsiasi ragione, tutti i soci;
- qualora per insufficienza del patrimonio e/o per sua illiquidità, il CERVIM non sia più in grado di provvedere alle proprie spese:

L'assemblea può deliberare in ogni momento lo scioglimento del CERVIM: a tal fine la decisione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 24 Liquidazione del patrimonio.

In caso di estinzione ovvero di scioglimento del CERVIM, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

TITOLO V

Regolamento interno

Art. 25 Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dell'Assemblea.